



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN ASSENZA DI CHIAMATI ALL'EREDITÀ NESSUN
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI
SUCCESSIONE PER IL CURATORE DELL'EREDITÀ
GIACENTE**

Sentenza del 08/01/2025, n. 17/76 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Catania
- Rel. Saccone

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – SOGGETTI PASSIVI

Imposta di successione, ipotecaria e catastale – Curatore eredità
giacente – Mancanza di chiamati all'eredità – Obbligo di versamento -
Esclusione

Massima

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, pur restando obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, non è tenuto al pagamento delle relative imposte nel caso in cui non vi siano chiamati all'eredità. Ed invero, egli è in tal caso detentore dei beni sino all'accettazione dell'eredità o alla sua devoluzione allo Stato ma non ne ha il possesso che, in base all'art. 36 co. 3 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, è presupposto dell'obbligazione tributaria.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345 artt. 36, comma 3 e 28.

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Correlata Cass. civ., Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 27081
del 18/10/24; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 28869, del 08/11/2024

Anno pubb. - 2025